



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 63

del Consiglio comunale

Oggetto: AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL CENTRO MUSICA DI TRENTO E DELLE ATTIVITA' ARTISTICO-MUSICALI ED ORIENTATIVE-FORMATIVE PER TRE ANNI E CON OPZIONE DI PROROGA PER ALTRI DUE ED EVENTUALE PROROGA TECNICA DI UN ANNO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE. PRENOTAZIONE SPESA COMPLESSIVA EURO 464.820,00.

Il giorno 09.06.2021 ad ore 18.00 in videoconferenza presso la sede del Comune in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge alle Consigliere e ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Piccoli Paolo presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Piccoli Paolo**

sindaco **Ianeselli Franco**

consigliere **Angeli Eleonora**

e consiglieri **Baggia Monica**

Bosetti Stefano

Bozzarelli Elisabetta

Bridi Vittorio

Brugnara Michele

Bungaro Corrado

Carli Marcello

Chilà Filomena

Dal Ri Alessandro

Demattè Daniele

Fernandez Andreas

Filippin Giuseppe

Filosi Luca

Fiori Francesca

Frachetti Piergiorgio

Franzoia Mariachiara

Gilmozzi Italo

Giuliani Bruna

Guastamacchia Fabrizio

Lenzi Walter

Maestranzi Dario

Maschio Andrea

Maule Chiara

Merler Andrea

Panetta Salvatore

Pedrotti Alberto

Robol Andrea

Saltori Alessandro

Serra Nicola

Stanchina Roberto

Tomasi Renato

Uez Tiziano

Urbani Giuseppe

Zanetti Cristian

Zanetti Silvia

Raffaelli Anna

Assenti: consigliere **Casonato Giulia**

e consiglieri

e pertanto complessivamente presenti n. 37, assenti n. 3, componenti del Consiglio.

Presente: assessore esterno **Facchin Ezio**

Assume la presidenza il signor Piccoli Paolo.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Consiglio comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2021/38 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che il Centro Musica, attivo dal 2002, rappresenta per la città un importante contenitore culturale dedicato all'universo musicale giovanile, propenso ad una continua evoluzione e adattamento alle esigenze dei giovani utenti, un polo permanente di scambio culturale e di stimolo per l'attivazione di nuove sinergie ed esperienze musicali e relazionali, anche attraverso l'utilizzo di spazi strutturati (sale prova, registrazione e concerti);

premesso che il Centro è ubicato presso l'immobile identificato dalla p.ed. 6767 sub 39 - C.C. Trento, situato in via della Malpensada n. 136, all'interno del complesso edilizio destinato allo studentato universitario S. Bartolameo di proprietà dell'Opera Universitaria;

constatato che la porzione di edificio dedicata al Centro Musica è formata da: reception, 4 sale prova di 18, 20, 22, 25 m² insonorizzate e attrezzate, spazio registrazione attrezzato, sala auditorium con agibilità per pubblico spettacolo con capienza di 99+1 posti, servizi igienici e deposito;

rilevato che il Comune dispone dei locali sopraccitati e dei relativi impianti in forza del contratto di comodato gratuito stipulato con l'Opera Universitaria di data 16 novembre 2018 n. rep. 1078 e che sono attualmente in corso le procedure per il suo rinnovo, alle medesime condizioni, sul periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2026, con possibilità di proroga di un ulteriore anno fino al 31.12.2027;

preso atto che con deliberazione del Consiglio comunale 20.06.2018 n. 79 è stato disposto l'affidamento a terzi del servizio di gestione del Centro Musica nell'ottica di promozione della qualità, della continuità, dell'accessibilità, anche economica, dello sviluppo del Centro e delle potenziali attività culturali ivi realizzabili;

dato atto che, a conclusione della procedura di gara aperta con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il servizio di gestione del Centro Musica a cura del soggetto aggiudicatario della gara, Ditta individuale Updoo di Lorenzo Frizzera, ha preso avvio il 3 dicembre 2018 e si concluderà il 2 dicembre 2021;

preso atto che il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021-2023, approvato con la deliberazione di Giunta comunale 31 dicembre 2021 n. 322, ha previsto, tra le attività significative assegnate al Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili per l'anno 2021, la "definizione e pubblicazione della gara per la gestione del Centro Musica Trento";

richiamata la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo \geq 40.000,00 euro parte integrante del Piano Esecutivo di Gestione (triennio 2021-2023), come da ultime variazioni approvate, in cui è previsto l'affidamento in oggetto;

tenuto conto che il servizio offerto dal Centro Musica, si configura come un servizio culturale, educativo e aggregativo che concorre alla crescita ed al rinforzo delle passioni e delle competenze del mondo giovanile in ambito musicale con l'obiettivo di fornire agli utenti gli strumenti promozionali, formativi e tecnici per sviluppare il proprio progetto musicale;

dato atto che la gestione di un centro culturale richiede figure professionali adeguatamente preparate per la programmazione culturale e per la conduzione tecnica e amministrativa della struttura, accompagnate da risorse finanziarie adeguate ad assicurarne l'efficiente e positivo funzionamento;

atteso che a seguito delle valutazioni effettuate dal Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili del Comune di Trento circa le possibili modalità di gestione del centro quale servizio pubblico, si è ritenuto di escludere una possibile gestione diretta in economia, per le seguenti ragioni:

- elevati costi che ciò comporterebbe in ragione dell'attuale situazione finanziaria e del contenimento della spesa pubblica;
- mancanza nella pianta organica comunale di figure competenti, alle quali sarebbe, peraltro, richiesto un impegno lavorativo estremamente flessibile, difficilmente compatibile con le condizioni previste dal contratto per il pubblico impiego;
- buon esito dell'esperienza già maturata negli scorsi tre anni, nei quali la formula

dell'affidamento ad un soggetto esterno si è rivelata efficace sotto il profilo della qualità del servizio erogato, economica ed efficiente dal punto di vista gestionale e relativo agli oneri finanziari;

considerato che, in vista del nuovo affidamento, il Servizio Cultura, turismo e politiche Giovanili ha predisposto un piano economico, disponibile agli atti del procedimento (n. prot. 109299 del 26.04.2021), contenente la stima delle entrate e delle uscite previste per la prossima gestione, basata sulla previsione elaborata per la gara del 2018, sulle risultanze della gestione economica condotta durante l'affidamento in scadenza (dati forniti con nota prot. n. 54979 di data 01.03.2021) e sulle attese in termini di miglioramento del livello qualitativo complessivo dell'offerta;

tenuto conto che il predetto piano economico è stato redatto parametrando le ipotesi di spesa ed entrata ad un utilizzo di 10 mesi di apertura al pubblico, tenuto conto che alcuni costi fissi di gestione sono imputabili anche nelle giornate in cui il centro rimane chiuso;

rilevato che i costi da sostenere per la gestione della struttura risultano superiori alle potenziali entrate derivanti dall'attività propria del Centro Musica, in ragione dei vincoli posti sulla tariffazione a presidio dell'effettiva accessibilità del centro e degli oneri connessi al percorso di progressivo avvicinamento al Centro e di fidelizzazione dei fruitori dell'offerta di servizi, artistica e formativo/orientativa;

preso atto che, in conseguenza di tale squilibrio economico, la gestione del Centro non risulta, nei fatti, economicamente sostenibile in autonomia per un operatore economico privato, se non attraverso la previsione di specifici interventi pubblici;

ritenuto pertanto opportuno, al fine di assicurare la remunerazione dei fattori della produzione e del lavoro, da intendersi quali condizioni necessarie per consentire la gestione del servizio in favore della collettività, prevedere la corresponsione in favore del futuro soggetto gestore di un corrispettivo annuo a carico del Comune di Trento pari a 63.500,00 euro (oneri esclusi), corrispondente al predetto divario tra costi annui previsti ed entrate attese e pari al corrispettivo previsto in occasione dell'affidamento del servizio nel triennio 2019-2021;

rilevato altresì che la situazione di squilibrio tra entrate e uscite evidenziata dal piano economico qualifica il servizio oggetto del presente affidamento come un servizio "privo di rilevanza economica", applicando analogicamente i parametri fissati dalla deliberazione dell'ANAC 14.12.2016 n. 1300 e dalla sentenza del T.A.R. Lazio n. 2538/2011;

rilevato pertanto che, nel caso di specie si configura l'affidamento di un servizio relativo allo svolgimento di attività di interesse generale in favore della collettività;

visto l'art. 13, comma 4 della L.p. 16 giugno 2006 n. 3, ove si stabilisce che i servizi pubblici privi di rilevanza economica sono gestiti, fra l'altro, mediante affidamento a soggetti terzi individuati, salvo diverse specifiche disposizioni di legge, sulla base di adeguate procedure concorrenziali;

rilevato quindi che, in base a quanto sopra esposto, il servizio in oggetto deve ritenersi escluso dalla disciplina delle concessioni ed essere ricondotto nella categoria degli "appalti di servizi", da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di cui al Titolo VI, sez. IV del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

ritenuto che il servizio di cui al presente affidamento debba essere correttamente ricompreso, in base al "vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV)" (Reg. (CE) n. 2195/2002, come modificato dal Reg. (CE) n. 213/2008, nel codice CPV "92320000-0", riferito ai "Servizi di gestione di infrastrutture artistiche";

considerato che detto CPV è attualmente ricompreso nell'Allegato IX (Servizi di cui agli articoli 140, 143 e 144) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., nella categoria "servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura";

preso, dunque, atto che all'appalto in oggetto debba essere applicata la disciplina relativa ai cosiddetti "appalti sociali", di cui al citato Allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016, ivi compresa la soglia comunitaria per essi valevole, pari ad euro 750.000,00;

atteso che si ritiene opportuno fissare la durata del presente affidamento in tre anni a decorrere dalla data del verbale di consegna dei locali, con opzione di proroga per ulteriori 2 anni, per le motivazioni che seguono:

- garantire un servizio per la collettività dotato di una stabilità e continuità temporale idonea a promuovere l'abitudine del pubblico giovanile alla frequentazione del centro, favorendone così una crescita nel tempo;
- consentire all'Amministrazione il monitoraggio costante e la valutazione annuale della bontà dell'operato del gestore, cautelandosi da eventuali gestioni insufficienti rispetto a quanto richiesto dagli atti di cui alla presente procedura di gara;

atteso che, dal piano economico sopra richiamato, risulta che il valore complessivo dell'affidamento, per 6 anni (3+2, oltre all'eventuale proroga tecnica di un anno), ammonta a euro 381.000,00 (i.v.a. esclusa);

ritenuto che, alla luce di quanto sopra riportato, nel servizio oggetto di affidamento vengano in rilievo congiuntamente le seguenti esigenze:

- ottemperare alle disposizioni normative che impongono di procedere ad una preliminare verifica dell'eventuale sussistenza di convenzioni aperte, nonché, in caso di esito negativo, di procedere all'affidamento attraverso il ricorso agli strumenti elettronici di negoziazione, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti (art. 36-ter 1, commi 5 e 6 L.p. 23/1990);
- dare applicazione alla disciplina normativa valevole in tema di appalti sociali sotto soglia, e, precipuamente, nel caso di specie all'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., il quale stabilisce che, nel caso di servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, l'affidamento deve avvenire mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- assicurare, in considerazione della prevalente e rilevante funzione aggregativa e sociale svolta dalla struttura in argomento, la più ampia partecipazione di tutti i soggetti operatori economici interessati;

preso atto che, al fine di dare piena e corretta attuazione a tutte le sopramenzionate esigenze, si è provveduto preliminarmente a verificare l'eventuale esistenza di convenzioni attive, presso la Centrale di committenza costituita dall'APAC, di eventuali convenzioni attive relative alla fornitura del servizio in oggetto, e che tale verifica ha sortito esito negativo;

ritenuto, pertanto opportuno, in base a quanto sopra esposto, procedere con la procedura di gara come di seguito indicato:

1. pubblicazione, sul sito istituzionale del Comune, sotto la sezione "bandi di gara", di un avviso di preinformazione rivolto a tutti gli operatori economici interessati a prendere parte alla procedura di gara, contenente le informazioni essenziali in merito alla stessa ed al servizio da affidare e finalizzata a consentire l'iscrizione degli stessi, qualora non l'abbiano già fatto, nella categoria merceologica di Mepat "Servizi ricreativi, culturali e sportivi", attivo in forza della determinazione 13.02.2019 n. 12, che sarà utilizzata per l'espletamento della successiva fase di gara;
2. al termine del periodo di pubblicazione del documento di cui al punto precedente, invio, in Mepat, di una R.D.O. a tutti gli operatori economici che risulteranno iscritti nel bando Mepat indicato nell'Avviso di preinformazione;

preso inoltre atto che la procedura di gara, strutturata nella maniera sopra esposta, garantendo il più ampio confronto e la massima apertura al mercato, risulta conforme alla disciplina applicabile in tema di principio di rotazione (articolo 36 del D.Lgs. 50/2016), così come precisata dalla linee guida ANAC n. 4 (deliberazione 01.03.2018 n. 296), nelle quali si precisa che "la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la Stazione Appaltante (...) non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione";

ritenuto opportuno, al fine di consentire la massima partecipazione possibile alla procedura di gara, compatibilmente con le caratteristiche del servizio e le esigenze pubbliche ad esso sottese, aprire la consultazione agli operatori di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché Fondazioni, Associazioni, Cooperative che perseguano finalità istituzionali, risultanti da Statuto, riguardanti lo svolgimento e la promozione di attività nel settore della cultura e dello spettacolo dal vivo e la gestione di spazi adibiti ad attività culturali (purché in possesso di partita I.V.A. o previa assunzione di impegno a conseguirla entro 30 giorni dall'aggiudicazione);

atteso che i predetti soggetti dovranno iscriversi alla categoria merceologica sopra citata del Mercato elettronico provinciale Mepat, nonché essere in possesso dei seguenti requisiti che saranno specificati nella Richiesta di Offerta (R.D.O.) a cura del Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili, come di seguito specificato:

- a) requisiti di ordine generale ossia insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) requisiti di idoneità professionale e precisamente:
 1. per i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016: iscrizione nel registro C.C.I.A.A. o analogo registro di altro Stato dell'UE (come da allegato XVI al medesimo D.Lgs. n. 50/2016), per attività nel settore della cultura e dello spettacolo dal vivo;
 2. per le Fondazioni e le Associazioni: registrazione presso l'Ufficio del Registro - Agenzia

delle Entrate dell'Atto costitutivo e dello Statuto e nello statuto deve essere indicato tra gli scopi, lo svolgimento e la promozione di attività nel settore della cultura e dello spettacolo dal vivo;

c) requisiti di capacità tecniche e professionali e precisamente:

1. esperienza come soggetto organizzatore di eventi artistico-musicali, maturata in almeno 6 spettacoli con musica live nell'ultimo triennio (2018-2019-2020), anche diffusi attraverso piattaforme digitali;
2. esperienza nell'organizzazione e/o gestione di attività di comunicazione massmediatica (a titolo esemplificativo: tv, radio, giornali, social network et similia) e/o formazione in ambito musicale per almeno un anno (anche non consecutivo) nell'ultimo triennio (2018-2019-2020). Tali attività devono essere state svolte con una frequenza e periodicità tale da denotare la sussistenza di una sufficiente continuità di svolgimento nel periodo considerato;
3. esperienza tecnico musicale in ambito audio (fonica e/o registrazione), almeno biennale, maturata nell'ultimo triennio;

ritenuto corretto, in applicazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 5-*quater*, della L.p. 2/2020, non richiedere alcuna garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura di gara, in quanto nel caso di specie non ricorrono particolari esigenze tali da giustificare la richiesta di tale forma di garanzia ai soggetti partecipanti;

richiamate le peculiari caratteristiche del servizio che si intende affidare, nel quale assume un ruolo preponderante l'elemento qualitativo rappresentato dalle capacità professionali del soggetto affidatario e ritenuto conseguentemente opportuno strutturare una procedura di gara che punti a massimizzare l'importanza, nella scelta del contraente, del valore qualitativo della proposta contrattuale e a stimolare in tal modo una competizione basata sull'apporto dei livelli di qualità conseguibili in relazione all'investimento che l'Amministrazione può sostenere;

ritenuto che, a tal fine, il criterio di scelta del contraente maggiormente idoneo risulti essere quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa con elemento del prezzo fisso, da quantificarsi nella cifra annua di euro 63.500,00 (oneri esclusi), come risultante dal piano economico agli atti di gara, sopra richiamato, basando in tal modo la scelta del soggetto aggiudicatario unicamente sulla valutazione dell'offerta tecnica;

tenuto conto che l'art. 16, comma 2, lettera c della L.p. n. 2/2016 consente il ricorso al prezzo fisso negli appalti di servizi quando si tratti di un servizio di natura non intellettuale e a condizione che il costo da sostenersi per la manodopera incida almeno per il 50% dell'importo complessivo del contratto;

preso atto che nel servizio oggetto di affidamento si ravvisa una prevalenza del carattere dell'organizzazione aziendale su quello personale delle singole prestazioni in esso dedotte, risultando così escluso dalla nozione di "prestazione intellettuale" (come chiaramente definita dal TAR Lazio, sent. n. 11717 del 3 dicembre 2018), per la quale vige la preclusione in merito alla facoltà di ricorso al prezzo fisso, in base al citato art. 16 della L.p. n. 2/2016;

rilevato, inoltre, che, in base alle risultanze del piano economico predisposto dal Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili, nonché del prospetto sui costi per la manodopera, n. prot. 108780 del 26.04.2021, il costo della manodopera nel presente affidamento incide per il 76,92%, superando così la soglia minima del 50% prevista dall'art. 16 della L.p. n. 2/2016 ai fini del possibile ricorso al prezzo fisso;

richiamati i commi 2 e 4 dell'art. 32 della L.p. 2/2016 e ritenuto che il presente affidamento non rientri in alcuna delle specifiche eccezioni previste dall'art. 32, comma 2 della L.p. e relativa disciplina attuativa (deliberazione di Giunta provinciale 25 settembre 2020 n. 1431);

tenuto conto delle seguenti pronunce giurisprudenziali che hanno recentemente precisato la portata applicativa degli obblighi di riassunzione negli appalti, stabilendo che:

- la clausola sociale è illegittima per violazione dei principi di libertà d'iniziativa economica, di concorrenza e di buon andamento se comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento in riferimento a tutto il personale utilizzato dall'impresa uscente (Cons. Stato, III, 8 giugno 2018 n. 3471);
- l'obbligo di riassunzione deve essere contemperato con le esigenze organizzative e gestionali dell'impresa (Cons. di Stato, 7 febbraio 2020, n. 973);

tenuto altresì conto del Parere (ns prot. n. 93660 del 09.04.2021) rilasciato dal Servizio PAT "L'esperto Risponde" al quesito n. 99 dell'11.03.2021, nel quale si precisa che, negli appalti nei quali siano ricomprese in modo scindibile sia prestazioni di tipo tecnico-operativo, sia mansioni di natura intellettuale, gli obblighi di riassunzione connessi alla disciplina in tema di

clausola sociale trovino applicazione unicamente in riferimento ai profili lavorativi della prima tipologia;

rilevato che nel caso di specie risulta possibile distinguere tra mansioni a prevalente carattere intellettuale e mansioni a prevalente carattere tecnico-operativo, come risulta dal prospetto n. 108780 del 26.04.2021;

ritenuto necessario limitare l'obbligo di riassunzione alla sola tipologia in ultimo citata, in quanto le professionalità del primo tipo risultano centrali per la definizione della qualità della proposta tecnica presentata, rendendosi quindi necessario assicurare adeguata autonomia nella selezione delle stesse;

considerato che, ai fini dell'applicazione della clausola sociale, le Amministrazioni sono tenute, ai sensi dell'art. 32, comma 4-*septies* L.p. 2/2016, a procedere al preventivo esperimento di un esame congiunto con le Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le Rappresentanze provinciali degli imprenditori al fine di individuare gli effetti sulla dimensione e sulla qualità dell'occupazione derivanti dalle scelte compiute in merito ai singoli appalti ad alta intensità di manodopera;

rilevato che, nel rispetto delle indicazioni fornite con Direttiva 4/2021 del Servizio Appalti e partenariati del Comune di Trento, in data 22.04.2021 si è provveduto ad inoltrare nota prot. n. 106392, recante informazione della procedura di gara in oggetto, anche in riferimento alle modalità di applicazione degli obblighi riassunzionali connessi alla clausola sociale cui si intende dare luogo;

preso atto che, entro la scadenza prevista, non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti interpellati e, pertanto, l'esame congiunto può considerarsi validamente esperito nella forma predetta;

ritenuto inoltre opportuno non dare attuazione, nel presente appalto, all'assunzione di lavoratori svantaggiati di cui all'art. 32, comma 3 della L.p. 2/2016, in considerazione della preminente importanza assunta dalle specifiche capacità professionali e tecniche dei singoli professionisti incaricati di svolgere le attività oggetto di affidamento, nonché dell'esiguità del numero di lavoratori che si ritiene possa essere sufficiente per lo svolgimento del presente servizio;

preso atto che, secondo le disposizioni di cui all'articolo 38 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, una Commissione appositamente nominata provvederà alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai soggetti partecipanti e all'inoltro al Presidente di gara dell'esito della valutazione delle offerte per il prosieguo della procedura;

rilevato pertanto che i 100 punti complessivi da assegnare saranno ripartiti interamente sulla base della valutazione dell'offerta tecnica, la quale avverrà secondo le modalità esplicitate di seguito:

	OFFERTA TECNICA	Sub-punteggio massimo	Punteggio massimo
A	QUALITA' PROGETTUALE		36
A1	<u>Definizione del contesto ed adeguatezza delle proposte progettuali</u> : è tenuta in considerazione la qualità e la capacità di prevedere una programmazione diversificata, articolata, coerente dei servizi e delle attività rispetto al contesto territoriale ed alle sue esigenze nel panorama musicale cittadino, con attenzione alle diverse fasce d'età dei giovani da coinvolgere, anche sulla base dell'esperienza del soggetto giuridico offerente. È tenuto in considerazione anche il grado di realistica e attendibilità della proposta progettuale.	18	
A2	<u>Qualificazione professionale del soggetto o dei soggetti con funzioni di direttore e coordinatore</u> : competenze in ambito educativo e/o formativo e/o nell'erogazione di servizi di comunicazione e/o nell'organizzazione di eventi e attività in ambito musicale acquisite attraverso percorsi formativi e/o esperienza lavorativa, desumibili dal curriculum.	8	

A3	<u>Reti, collaborazioni e sponsorizzazioni con soggetti del territorio ed extraterritoriali in un'ottica di sviluppo dell'attività del Centro:</u> in particolare viene chiesta l'indicazione dei soggetti e delle realtà potenziali partner del Centro Musica, specificandone il ruolo/contributo progettuale e allegando la relativa nota di impegno sottoscritta da parte del responsabile legale. Sarà valutata anche la coerenza con le finalità e le attività proposte.	10	
B	GESTIONE SPAZI E SEGRETERIA		26
B1	<u>Orari di apertura sale e segreteria</u> → Oltre l'orario minimo di 28 ore settimanali, organizzato dal martedì al venerdì: 6 ore al giorno, indicativamente dalle ore 15 alle 22.30, il sabato: 4 ore dalle ore 15 alle ore 19: <ul style="list-style-type: none"> • ore aggiuntive serali fino alle 23:30: = 1 punto ogni ora, fino ad un massimo di 5 punti • ore aggiuntive in altre fasce orarie e in eventuali giornate aggiuntive = 1 punto ogni 2 ore fino ad un massimo di 4 punti → Ipotesi ulteriori di flessibilità legate agli orari e ai calendari di apertura delle sale in risposta a situazioni contestuali e/o esigenze specifiche: fino a 4 punti	13	
B2	<u>Politica tariffaria sale prova:</u> (NB: è valutata la capacità di strutturare le tariffe, le agevolazioni e le promozioni, anche con abbonamenti) → Utenza under 29 e studenti universitari: <ul style="list-style-type: none"> • fino a euro 5,00 ogni 2 ore di utilizzo in fascia pomeridiana e fino a euro 10,00 ogni 2 ore di utilizzo in fascia serale: 8 punti • da euro 5,01 a 10,00 ogni 2 ore di utilizzo in fascia pomeridiana e da euro 10,1 a 20,00 ogni 2 ore di utilizzo in fascia serale: 4 punti • oltre 10,01 euro ogni 2 ore di utilizzo in fascia pomeridiana e oltre 20,00 euro ogni 2 ore di utilizzo in fascia serale: 0 punti → Ulteriori tipi di agevolazioni e/o promozioni con particolare attenzione ai giovani under 29 (in aggiunta alle tariffe agevolate di cui sopra): fino a 5 punti	13	
C	INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO e PRODUZIONE MUSICALE		20
C1	<u>Iniziative e proposte informative, formative e di orientamento dirette o in collaborazione da realizzare annualmente</u> per creare un punto qualificato, con l'obiettivo di fornire ai giovani utenti gli strumenti promozionali, formativi e tecnici per poter sviluppare il proprio progetto musicale ed eventualmente orientarsi verso il mercato (si considerano solo le iniziative consentite dall'art. 2 del capitolato). <ul style="list-style-type: none"> • Da 1 a 4 iniziative: 0 punti • Da 5 a 10 iniziative: 3 punti • da 11 a 15 iniziative: 7 punti • oltre le 15 iniziative: 10 punti 	10	
C2	<u>Iniziative e proposte di produzione e performance musicale e di eventi dirette o in collaborazione da</u>	10	

	<u>realizzare annualmente:</u> concerti ed occasioni di esibizioni dal vivo, eventi e momenti di socializzazione “musicale” presso il Centro e sul territorio (si considerano solo le iniziative consentite dall'art. 2 del capitolato); <ul style="list-style-type: none"> • Da 1 a 4 iniziative: 0 punti • Da 5 a 10 iniziative: 3 punti • da 11 a 15 iniziative: 7 punti • oltre le 15 iniziative: 10 punti 		
D	COMUNICAZIONE		10
D1	<u>Promozione del Centro, dei servizi e delle attività:</u> adeguatezza, qualità e completezza del progetto/programma redazionale per la promozione del Centro e dei giovani musicisti, utilizzando i canali previsti da capitolato ed eventuali altre modalità.	10	
E	SERVIZI AGGIUNTIVI OFFERTI		8
E1	<u>Servizi, proposte, progetti innovativi e/o integrativi rispetto a quanto previsto dal capitolato speciale di appalto</u> senza ulteriori costi per l'Amministrazione comunale, al fine di migliorare la qualità del Centro o l'erogazione dei servizi nell'ambito delle finalità del Centro Musica di cui all'art. 1 del Capitolato.	8	

considerato che, al fine dell'attribuzione del punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica la Commissione giudicatrice procederà all'assegnazione di un punteggio a ciascuno di essi di un coefficiente compreso tra 0,0 e 1,0 (per un totale di n. 11 coefficienti possibili e relativo giudizio per ciascuno di essi). Una volta attribuito il coefficiente ed il relativo punteggio a ciascun elemento, il punteggio verrà assegnato allo stesso moltiplicando il coefficiente medesimo per il limite massimo di punteggio fissato per l'elemento in questione;

atteso che tale sistema di valutazione dell'offerta ed il metodo di attribuzione del punteggio sopra esposti risultano coerenti e sostanzialmente in linea con il contenuto delle linee guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, recanti offerta economicamente più vantaggiosa, approvate da A.N.A.C. con deliberazione 21.09.2016 n. 1005;

ritenuto inoltre di prevedere la facoltà, per la Commissione, di disporre motivatamente l'esclusione dalla gara dei candidati la cui offerta sia ritenuta assolutamente inidonea al soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione e/o non conforme alle prescrizioni degli atti di gara.

richiamato l'art. 7-ter della L.p. 2/2020, a norma del quale “nei contratti di lavori, servizi e forniture pubblici, i costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 [...], sono riconosciuti dalla medesima amministrazione agli esecutori dei suddetti contratti, per il periodo di applicazione, quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso” e visto l'allegato A alla deliberazione di Giunta provinciale del 29 maggio 2020 n. 726;

ritenuto opportuno, in attuazione della disciplina normativa sopracitata e con esclusivo riferimento all'ipotesi in cui, anche nel periodo interessato dal nuovo affidamento, dovesse perdurare l'emergenza pandemica attualmente in corso, quantificare con una stima puramente indicativa i costi di cui all'art. 7-ter della L.p. 2/2020, che ammontano, nel caso di specie, a euro 2.137,42 annui (i.v.a. inclusa), come indicato nel prospetto acquisito agli atti di gara (prot. n. 109973 di data 27.04.2021);

precisato che l'esatta quantificazione e impegno di tali risorse verrà eventualmente effettuato in un momento antecedente all'avvio dell'esecuzione del servizio, mediante variazione contrattuale, stante l'attuale obiettiva situazione di incertezza in merito alle scelte organizzative dell'aggiudicatario e dell'andamento della diffusione del virus;

preso atto che il Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili precisa che, in base alle valutazioni effettuate e considerata la tipologia del servizio in gara, non vengono rilevati rischi interferenziali e per tale motivo non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, salvo quanto sopra specificato per gli oneri COVID;

atteso che il Servizio competente nella predisposizione del Capitolato e della documentazione di gara ha tenuto conto delle disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori e

precisamente le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m. e delle procedure interne previste dal sistema di gestione della sicurezza del Comune di Trento;

preso atto che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili dell'Amministrazione ha predisposto il documento denominato "Capitolato Speciale per l'affidamento del servizio sotto soglia comunitaria di gestione del Centro Musica, situato a Trento in via Malpensada n. 136, presso lo Studentato di San Bartolomeo, p.ed. 6767, sub 39 C.C., Trento, e delle relative attività artistico-musicali e orientativo-formative", (Allegato n. 1 alla presente deliberazione), redatto con elementi tali da escludere qualsiasi specificità riconducibile a soggetti individuati o individuabili, e contenente le clausole fondamentali destinate a regolare il negozio giuridico che sorgerà fra Amministrazione comunale e soggetto aggiudicatario del servizio in gara;

rilevato in particolare che l'appalto è strutturato in un unico lotto, in quanto le diverse funzioni attraverso cui si esplica il servizio di gestione della struttura e di organizzazione dell'attività artistica non possono essere suddivise in quanto per la loro peculiarità necessitano di una gestione unitaria;

preso altresì atto che, al citato Capitolato saranno allegati, in sede di predisposizione della RdO i documenti sottoelencati:

- Allegato A: Planimetrie degli spazi da affidare;
- Allegato B: Inventario dei beni presenti presso la struttura, con particolare riguardo a quelli che verranno messi a disposizione del futuro gestore;
- Allegato C: Tabella A, contenente i dati inviati dall'attuale gestore in data 09.03.2021;
- Allegato D: Prospetto sui costi manodopera e individuazione figure da riassumere;

ritenuto, in base a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, lettera b) del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, di demandare al Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili la predisposizione e la pubblicazione dei documenti di gara, ed, in particolare, dell'Avviso di preinformazione e la Richiesta di Offerta (R.D.O.), curando altresì ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della gara;

considerato che, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 5-ter della L.p. 2/2020, la procedura di gara dovrà pervenire all'aggiudicazione entro quattro mesi dall'atto di avvio del procedimento;

ritenuto corretto, in applicazione dell'art. 32, comma 2 D.Lgs. 50/2016 ed in coerenza con quanto statuito dal TAR Campania, Napoli, sez. V, 5 settembre 2018 n. 5380, identificare il *dies a quo* dal quale calcolare il termine di quattro mesi sopra indicato nel giorno di pubblicazione dell'Avviso di Preinformazione da parte del Servizio competente;

precisato che, per garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento dell'appalto in oggetto, sarà opportuno inserire nella Richiesta di Offerta le seguenti clausole:

- la possibilità di disporre l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché sia valutata idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e sia ritenuta conforme alle prescrizioni degli atti di gara;
- la possibilità di non aggiudicare la gara nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione;

visti gli art. 74 e seguenti dello Statuto del Comune di Trento ove si dettano i principi fondamentali dell'attività di erogazione e gestione dei servizi pubblici da parte dell'Amministrazione comunale, con particolare riguardo all'articolo 82 del medesimo Statuto, nel quale sono dettate precise regole relativamente alla gestione dei servizi pubblici in concessione e in appalto;

vista la bozza di Capitolato per l'affidamento con appalto del servizio di gestione del Centro Musica e delle attività artistico-musicali da svolgersi presso lo stesso, di cui all'Allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

preso atto che la Commissione consiliare per il Turismo, la toponomastica, formazione, sport e giovani e la Commissione per la Vigilanza, la trasparenza, la partecipazione, l'informazione e l'innovazione hanno esaminato in seduta congiunta i documenti di cui all'Allegato n. 1 in data 20.05.2021;

dato atto che alla luce di sollecitazioni emerse in tale contesto si è provveduto a modificare parzialmente le modalità di valutazione dell'offerta tecnica, integrandole con ulteriori elementi di valutazione qualitativa e pesando maggiormente il criterio B – Gestione spazi e segreteria;

preso atto che la presente proposta di deliberazione ed il Capitolato sono stati esaminati dal Consiglio circoscrizionale di Oltrefersina, che ha espresso parere favorevole con

propria deliberazione di data 25.05.2021 chiedendo in particolare “di inserire nel capitolato che il gestore abbia tra i propri interlocutori anche la Circostrizione Oltrefersina” attraverso una partecipazione su chiamata alle commissioni “Politiche Giovanili” e “Politiche culturali ed informazione” e la collaborazione nell'organizzazione di eventi con valenza territoriale;

dato atto che il Capitolato per l'affidamento con appalto del servizio di gestione del Centro Musica è stato integrato recependo le richieste del Consiglio circostrizionale di Oltrefersina;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30 maggio 2017 n. 64;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 49 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di affidare a terzi mediante appalto di servizi la gestione del Centro Musica di Trento, sito in via Malpensada n. 136, presso lo studentato di San Bartolameo, in Trento, e delle corrispondenti attività artistico-musicali ed orientative-formative;
2. di adottare, per le motivazioni esposte in premessa, il criterio di scelta del contraente dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con elemento del prezzo fisso, da quantificarsi nella cifra annua di euro 63.500,00 (oneri esclusi);
3. di stabilire che l'affidamento avrà durata pari a tre anni a decorrere dalla data di consegna dei locali, con opzione di proroga per ulteriori due anni previa valutazione positiva da parte dell'Amministrazione;
4. di incaricare il Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili di procedere all'approvazione e

pubblicazione dell'avviso di preinformazione, successivamente seguito dalla richiesta di offerta (R.D.O.) al fine di procedere all'espletamento della gara tramite il Mercato Elettronico (ME-PAT) per la scelta del soggetto cui affidare il servizio di cui al punto 1., sulla base delle indicazioni e degli elementi descritti nelle premesse alla presente deliberazione e che saranno riportati nel documento recante la Richiesta di Offerta;

5. di approvare l'elaborato denominato "Capitolato Speciale per l'affidamento del servizio sotto soglia comunitaria di gestione del Centro Musica, situato a Trento in via Malpensada n. 136, presso lo Studentato di San Bartolameo, p.ed. 6767, sub 39 C.C., Trento, e delle relative attività artistico-musicali e orientativo-formative", Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
6. di prenotare, a titolo di corrispettivo per la gestione del servizio (considerando la durata massima di 6 anni), la spesa complessiva, per tutto il periodo di affidamento, di euro 464.820,00 (oneri fiscali inclusi) sul capitolo 1283, imputandoli come di seguito specificato:
 - per euro 6.455,83 all'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021-2023 che presenta la necessaria disponibilità;
 - per euro 77.470,00 a ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023 del P.E.G. 2021-2023 che presenta la necessaria disponibilità;
 - per euro 77.470,00 a ciascun degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, al corrispondente capitolo del P.E.G. 2024-2026;
 - per euro 71.014,17 all'esercizio finanziario 2027, al corrispondente capitolo del P.E.G. 2027-2030, in caso di eventuale proroga tecnica;
7. di rinviare ad un successivo provvedimento del Dirigente del Servizio competente, l'eventuale riconoscimento degli oneri aggiuntivi per la sicurezza di cui all'art. 7-ter della L.p. 2/2020 ed alla deliberazione di Giunta provinciale 29 maggio 2020 n. 726;
8. di dare atto che, in applicazione dell'art. 3, comma 5-ter della L.p. 2/2020, la procedura di gara dovrà pervenire all'aggiudicazione entro quattro mesi dall'atto di avvio del procedimento, intendendosi per tale momento come quello di pubblicazione dell'avviso di preinformazione;
9. di subordinare il perfezionamento del relativo rapporto alla stipulazione del contratto, dando atto che ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti, il Dirigente del Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili provvederà alla sua stipulazione, nella forma di atto pubblico;
10. di indicare quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera g) del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti la Dirigente del Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Piccoli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL CENTRO MUSICA DI TRENTO E DELLE ATTIVITA' ARTISTICO-MUSICALI ED ORIENTATIVE-FORMATIVE PER TRE ANNI E CON OPZIONE DI PROROGA PER ALTRI DUE ED EVENTUALE PROROGA TECNICA DI UN ANNO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE. PRENOTAZIONE SPESA COMPLESSIVA EURO 464.820,00.

Votazione palese

Consigliere e Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 37

Favorevoli: n. 37 (Angeli, Baggia, Bosetti, Bozzarelli, Bridi, Brugnara, Bungaro, Carli, Chilà, Dal Ri, Demattè, Fernandez, Filippin, Filosi, Fiori, Frchetti, Franzoia, Gilmozzi, Giuliani, Guastamacchia, Ianeselli, Lenzi, Maestranzi, Maschio, Maule, Panetta, Pedrotti, Piccoli, Robol, Saltori, Serra, Stanchina, Tomasi, Uez, Urbani, Zanetti C., Zanetti S.)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 09.06.2021

la Segretaria generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio n. 38 / 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL CENTRO MUSICA DI TRENTO E DELLE ATTIVITÀ ARTISTICO-MUSICALI ED ORIENTATIVE-FORMATIVE PER TRE ANNI E CON OPZIONE DI PROROGA PER ALTRI DUE ED EVENTUALE PROROGA TECNICA DI UN ANNO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE. PRENOTAZIONE SPESA COMPLESSIVA EURO 464.820,00.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 26 maggio 2021

Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili
La Dirigente
dott.ssa Laura Begher
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio. 38 / 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL CENTRO MUSICA DI TRENTO E DELLE ATTIVITÀ ARTISTICO-MUSICALI ED ORIENTATIVE-FORMATIVE PER TRE ANNI E CON OPZIONE DI PROROGA PER ALTRI DUE ED EVENTUALE PROROGA TECNICA DI UN ANNO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE. PRENOTAZIONE SPESA COMPLESSIVA EURO 464.820,00.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Si attesta altresì, che il relativo impegno/accertamento viene annotato come indicato nel sottostante prospetto dati finanziari:

E / S	t i p o	Ann o	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest.	Res	Opera	Importo	Tipo Finanz.	Impegno/ Accert.
U	P	2021	06021.03.01283	U.1.03.02.15 .999	2811			6.455,83	"	88971 (8683938)
U	P	2022	06021.03.01283	U.1.03.02.15 .999	2811			77.470,00	"	88972 (8683939)
U	P	2023	06021.03.01283	U.1.03.02.15 .999	2811			77.470,00	"	88973 (8683943)

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 28 maggio 2021